



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

6 APR. 2018

N. **831**

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

21 APR. 2018

6 APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **22** del **06/04/2018**

OGGETTO: Incarico a legale di fiducia per proporre appello alla sentenza del Tribunale di Taranto sez. Lavoro n. 1078/2018.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- In data 16/07/2015 è stato notificato, a mezzo posta, il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 16736 il ricorso in oggetto per:
 - a) *accertare e dichiarare che le mansioni effettivamente svolte dalla sig.ra Fiorentino Carmela in maniera continuativa e ininterrotta nel periodo intercorrente tra il maggio 2006 e fino all'ottobre 2013 o per il differente periodo che verrà accertata in corso di causa, sono riconducibili alla categoria C del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;*
 - b) *conseguentemente condannare il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore della sig.ra Fiorentino Carmela la somma di € 15.582,00 a titolo di differenze retributive tra la categoria B di appartenenza e la Categoria C di effettiva Competenza, maturate dal maggio 2006 e sino all'ottobre 2013, o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in base ad apposita CTU, ove necessaria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal di di insorgenza di ogni singolo rateo e sino all'effettivo soddisfo;*
 - c) *Con condanna al pagamento dei compensi del presente giudizio secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.*
- Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dott.ssa Maria Leone, fissava, in data 05/03/2015, l'udienza di discussione per il giorno 08/10/2015, alle ore 09,00, con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.
- Con decreto n. 67 del 03/09/2015 il Sindaco stabiliva di affidare l'incarico di difendere questo Ente all'avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, libero professionista da Castellaneta, con studio in Via Roma n. 29.

- Con sentenza n. 1078/2018, pubblicata il 15/03/2018, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Maria Leone, accoglieva la domanda attorea, con condanna di questo Ente alle spese legali.

Il legale di fiducia di questo Ente, nel comunicare l'esito del giudizio, ha precisato che: "A parere della scrivente, letta la sentenza, ci sono estremi per proporre appello.."

CONSIDERATO che, sulla scorta delle motivazioni esplicitate dal Giudice del Lavoro in composizione monocratica nella sentenza impugnata, è necessario costituirsi nel giudizio di appello confermando l'incarico al legale di fiducia avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre appello alla sentenza n. 1078/2018, pubblicata il 15/03/2018, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dott.ssa Maria Leone, per tutte le motivazioni e già svolte nel giudizio di 1° grado e per le ulteriori che il legale di fiducia vorrà esplicitare;
- 2) conferire l'incarico di legale di fiducia di questo Ente all'Avv. Maria Maddalena Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta (TA) alla Via Roma n. 29, già difensore di fiducia di questo Ente nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


